

STATUTO

**CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA E PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO DELLA
RIVIERA DEL MONTE BEIGUA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARAZZE SV VIA DEI CORDARI 22

Numero REA: SV - 250354

Codice fiscale: 01945160099

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A all'atto N. 28945 di Racc.		
STATUTO DEL CONSORZIO		
CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA E PER LA TU-		
TELA DEL TERRITORIO DELLA RIVIERA DEL MONTE BEIGUA IMPRESA SO-		
CIALE		
TITOLO I		
Denominazione - Durata - Sede - Scopo		
ART. 1		
DENOMINAZIONE		
È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Co-		
dice Civile, un consorzio con attività esterna denominato		
"CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA E PER LA TU-		
TELA DEL TERRITORIO DELLA RIVIERA DEL MONTE BEIGUA IMPRESA SO-		
CIALE". Il Consorzio è costituito tra enti pubblici locali,		
imprese, sia individuali sia collettive, associazioni sportive		
dilettantistiche e ogni altro ente o associazione che eserciti		
e promuova attività turistico-ricettiva, sportiva (in partico-		
lare nel settore dell'outdoor), commerciale, negli ambiti del-		
la ricezione e ristorazione ed agricolo-forestale, sul terri-		
torio della Riviera del Beigua.		
Il Consorzio potrà svolgere, direttamente e/o attraverso i		
propri uffici, attività anche nei confronti di terzi (ai sensi		
dell'art. 2612 c.c.) con conseguente iscrizione presso il com-		
petente registro delle imprese.		
ART. 2		
DURATA		

	Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre	
	duemilasessanta); esso potrà essere prorogato od anticipata-	
	mente sciolto per espressa volontà dell'Assemblea, assunta con	
	delibera straordinaria.	
	ART. 3	
	SEDE	
	Il Consorzio ha sede nel Comune di Varazze, Via Dei Cordari n.	
	22. L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo	
	presso cui è stabilita la sede del Consorzio, nonché di isti-	
	tuire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, suc-	
	cursali, uffici e dipendenze). La sede non potrà trasferirsi	
	in altro Comune se non previa delibera approvata dall'Assem-	
	blea dei Consorziati.	
	ART. 4	
	SCOPO CONSORTILE	
	4.1 Il Consorzio è concepito come strumento di collaborazione	
	ed organizzazione tra imprese, associazioni ed enti di cui	
	all'art. 1 differenti, volto a realizzare le più razionali ed	
	opportune sinergie tra le dette imprese, enti ed associazioni	
	ed opera con finalità di promozione, sviluppo e coordinamento	
	delle loro attività. In particolare il Consorzio ha per ogget-	
	to le attività, da svolgersi per conto e nell'interesse sia	
	dei consorziati, che della collettività, di promozione, pro-	
	gettazione, sviluppo e realizzazione di iniziative finalizzate	
	alla valorizzazione del territorio della Riviera del Beigua e	

delle attività sportive, culturali e sociali su detto territo-	
rio.	
Il Consorzio, senza alcun scopo di lucro, agisce con l'esclu-	
siva finalità di promuovere e tutelare il detto territorio an-	
che attraverso la promozione di eventi sportivi, culturali,	
pubblici e di formazione professionale.	
In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esau-	
stivo, il Consorzio potrà svolgere attività di:	
* promozione delle valenze economiche del territorio, median-	
te la partecipazione a fiere o "work shop" nazionali ed inter-	
nazionali, campagne promozionali televisive o tramite stampa o	
altri mezzi di comunicazione, educational, iniziative promo-	
zionali, ecc.;	
* provvedere alla realizzazione, stampa e distribuzione di	
materiale pubblicitario, anche in lingua straniera;	
* realizzare ed eventualmente gestire servizi ed infrastrut-	
ture generali di fondamentale supporto al sistema economico	
locale, nonché terreni, sentieri e aree delimitate, al fine di	
svolgere attività "outdoor" (come ad es. arrampicata sportiva,	
ciclismo e mtb, hiking, trekking, etc.);	
* partecipare ai processi locali d'informazione ed accoglien-	
za turistica, anche attraverso la formazione di una piattafor-	
ma digitale di prenotazioni e gestione dei flussi turistici;	
* attuare azioni di marketing territoriale d'impresa nonché	
attrarre investimenti produttivi;	

5 di 31

	Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali indu-	
	striali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie neces-	
	sarie, connesse od utili per il conseguimento dello scopo con-	
	sortile; potrà anche (nei limiti di legge), assumere interes-	
	senze, quote, e partecipazioni in altri consorzi, associazio-	
	ni, comitati e società, costituiti o da costituire, aventi og-	
	getto e scopi analoghi, connessi od affini ai propri.	
	TITOLO II	
	Conсорziati	
	ART. 5	
	CONDIZIONI DI AMMISSIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI	
	I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio de-	
	vono possedere il requisito di essere ente pubblico locale,	
	impresa, individuale o collettiva, associazione sportiva di-	
	lettantistica o ogni altro ente o associazione che eserciti	
	attività turistico-ricettiva, sportiva (in particolare nel	
	settore dell'outdoor), commerciale, negli ambiti della risto-	
	razione ed agricolo-forestale, presentare la domanda di ammis-	
	sione per iscritto al Consiglio d'Amministrazione, specifican-	
	do la natura individuale o collettiva della persona giuridica,	
	la sede della stessa, nonché l'eventuale deliberazione socie-	
	taria che autorizzi tale richiesta, la qualità della persona	
	che sottoscriva la domanda e l'attività esercitata dalla stes-	
	sa, versare la quota di ingresso nella misura tempo per tempo	
	stabilita dal Consiglio di Amministrazione.	

7 di 31

	delle quote consortili. La quota di partecipazione al fondo	
	consortile non è trasferibile a terzi, salvo i casi previsti	
	dal corrente articolo.	
	Ogni Consorziato ha diritto di: partecipare alle assemblee,	
	esprimendo il proprio parere e, nel caso di consorziato con	
	diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento, vo-	
	tando secondo le norme stabilite nel presente statuto e nel	
	regolamento stesso; utilizzare i servizi che il Consorzio in-	
	tende predisporre per il raggiungimento dell'oggetto consorti-	
	le; partecipare al programma di attivazione, promozione e pub-	
	blicità che sarà disposto dall'organo Direttivo del Consorzio;	
	recedere dal Consorzio al termine del terzo esercizio succes-	
	sivo alla sua costituzione o dall'adesione, ed ogni anno se-	
	guente, comunicando la propria intenzione di recedere mediante	
	inoltro al Consiglio di Amministrazione di raccomandata A.R. o	
	posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Ogni Consorziato ha l'obbligo di: rispettare le norme del pre-	
	sente statuto e del regolamento Interno nonché le direttive	
	degli organi consortili; dare il proprio apporto, anche perso-	
	nale, di iniziative ed idee per il buon esito delle campagne	
	promozionali e pubblicitarie; contribuire secondo quanto sta-	
	bilito nel presente Statuto alle spese per il raggiungimento	
	degli obbiettivi del Consorzio anche per l'espletamento dei	
	servizi resi nei confronti di tutti i Consorziati, ivi compre-	

	se le spese per la sede e ufficio del Consorzio;	
	Non è consentita la rinuncia ai servizi ed alle prestazioni e	
	alla partecipazione a determinate iniziative, per qualsiasi	
	motivo, anche per il sottrarsi al pagamento della eventuale	
	relativa quota di contributo, che dovrà essere in ogni caso	
	pagato così come stabilito dagli organi consortili. Il versa-	
	mento dei contributi dovuti dai consorziati avviene secondo le	
	modalità e i tempi stabiliti annualmente dal Consiglio di Am-	
	ministrazione. Per il primo anno i pagamenti saranno effettua-	
	ti all'atto della richiesta di adesione al consorzio. La stes-	
	sa regola vale per i pagamenti dei nuovi consorziati che fa-	
	ranno richiesta di adesione durante l'esercizio sociale. Nes-	
	sun Consorziato può sottrarsi all'obbligo di provvedere ai	
	versamenti di competenza, quand'anche rinunci, anche solo par-	
	zialmente, ad alcune attività e servizi del Consorzio. L'at-	
	tuazione da parte di un Consorziato o gruppo di Consorziati di	
	separate singole campagne pubblicitarie o promozionali, anche	
	se comportanti beneficio indiretto per il Consorzio, non darà	
	mai diritto a rimborsi da parte del Consorzio né a compensa-	
	zione con quote ad esso dovute.	
	ART. 6	
	ESCLUSIONE - RECESSO	
	Il Consiglio di Amministrazione può escludere il consorziato:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi consortili o che abbia perduto i requisiti richie-	

	sti per la sua ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare il	
	Consorzio o fomenti dissidi tra i consorziati;	
	c) che, senza giustificato motivo, declini il conferimento di	
	incarichi e commesse o rifiuti di partecipare a raggruppamenti	
	tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione di inca-	
	richi;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e	
	nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese	
	dagli organi competenti;	
	e) che si renda moroso nel versamento dei contributi a qualun-	
	que titolo dovuti e non adempia puntualmente agli obblighi as-	
	sunti verso il Consorzio;	
	f) che svolga attività contrastanti con gli scopi consortili	
	od in concorrenza con gli stessi;	
	g) che sia soggetto a procedure fallimentari, di amministra-	
	zione controllata e di liquidazione coatta amministrativa,	
	nonché dichiarato interdetto od inabilitato.	
	Nei casi d) ed e) il consorziato inadempiente deve essere in-	
	vitato, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettro-	
	nica certificata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere	
	luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da ta-	
	le data. In particolare il mancato pagamento entro un mese	
	dalla scadenza del versamento delle quote consortili annuali	
	od eventuali altre richieste di contributi straordinari da	

	parte dell'Assemblea espone il Consorziato moroso al recupero	
	coattivo delle somme dovute maggiorate di una penale pari al	
	20% oltre agli interessi pari al tasso legale. E' ammesso il	
	recesso di ciascun consorziato. La dichiarazione di recesso	
	dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata a.r. al Consiglio	
	di Amministrazione con preavviso di otto giorni consecutivi	
	che diverrà efficace alla scadenza del termine di preavviso.	
	ART. 7	
	ACCRESCIMENTO DELLE QUOTE	
	Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione	
	ai sensi dell'art. 2609 c.c. si accrescerà proporzionalmente a	
	quelle degli altri consorziati.	
	ART. 8	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	I Consorziati si obbligano a rispettare il Regolamento Interno	
	che verrà inizialmente redatto dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne e che potrà essere modificato dall'Assemblea in sede ordi-	
	naria a maggioranza semplice. In detto Regolamento Interno po-	
	tranno essere disciplinate le diverse categorie di Consorzia-	
	ti.	
	TITOLO III	
	Patrimonio sociale	
	ART. 9	
	IL FONDO CONSORTILE	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed il finanziamento	

	delle attività consortili, il Consorzio si dota di un Fondo.	
	Il fondo consortile è composto:	
	- dagli apporti in fase di ammissione nella misura determina-	
	ta dal Consiglio di Amministrazione;	
	- da una quota spese per la promozione e la manutenzione del	
	territorio che verrà eventualmente determinata dal Consiglio	
	di Amministrazione, quota che per il primo anno dovrà essere	
	corrisposta unitamente alla quota Consortile e successivamente	
	entro il 31 gennaio di ogni anno;	
	- dagli eventuali contributi consortili annuali che verranno	
	di anno in anno determinati dal Consiglio di Amministrazione	
	sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi e preventi-	
	vi;	
	- dai contributi straordinari eventualmente richiesti per	
	eventi o manifestazioni straordinarie deliberate dall'Assem-	
	blea;	
	- dai beni o valori posseduti e dai loro interessi o rendite;	
	- dalle penalità comminate ai consorziati a norma del presen-	
	te Statuto o Regolamento interno;	
	- dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Sta-	
	to, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da altri enti	
	pubblici locali e privati e da privati;	
	- da ogni altra entrata, compresi anche eventuali rimborsi	
	spese per servizi che il Consorzio dovesse prestare a favore	
	di associati o terzi ed eventuali sponsorizzazioni;	

	- dagli avanzi di gestione.	
	Il fondo Consortile garantisce le obbligazioni assunte verso i	
	terzi. Qualora il Fondo consortile subisse delle perdite,	
	l'Assemblea ordinaria ne potrà deliberare il suo reintegro da	
	parte dei Consorziati. I fondi di riserva sono indivisibili e	
	non possono, pertanto, essere distribuiti, sotto qualsiasi	
	forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo	
	scioglimento.	
	TITOLO IV	
	Esercizio sociale - Bilanci	
	ART. 10	
	Ogni esercizio sociale inizierà il primo di gennaio e termine-	
	rà il 31 dicembre di ogni anno.	
	ART. 11	
	BILANCI	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, entro i due mesi	
	successivi, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio di esercizio consuntivo e del bilancio preventivo	
	dell'anno successivo, depositandoli presso la sede del Consor-	
	zio almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea af-	
	finché ogni consorziato ne possa rendere visione.	
	Il Consorzio deve inoltre tenere il libro giornale e il libro	
	degli inventari in conformità alle disposizioni	
	del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare	
	presso il registro delle imprese il bilancio	

14 di 31

15 di 31

	ORGANI DEL CONSORZIO	
	Sono organi del Consorzio:	
	l'Assemblea dei Consorziati;	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Presidente ed il Vicepresidente (o Vicepresidenti) del Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	il Direttore (se nominato);	
	il Collegio Sindacale;	
	il Collegio dei Revisori (se nominato).	
	Art. 13	
	L'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è formata da tutti i Consorziati che sono legitti-	
	mati ad intervenire a condizione che abbiano versato la quota	
	annua di partecipazione alle spese.	
	Ogni consorziato, se previsto dal regolamento che disciplina	
	la propria categoria di socio, scelta in sede di adesione, ha	
	diritto ad un voto.	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenterà tutti i Con-	
	sorziati, i quali rimarranno obbligati in forza delle delibe-	
	razioni prese da questa in conformità alla legge ed al presen-	
	te Statuto.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun con-	
	sorziato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante	
	comunicazione, con qualsiasi mezzo che consenta un riscontro	
	dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (posta	

	elettronica certificata) ovvero a mezzo di mail ordinaria, se
	tale metodo è stato scelto dal consorziato al momento
	dell'adesione.
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del
	giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del
	giorno che sarà trattato; può essere, inoltre, indicata la da-
	ta dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà fissarsi non
	oltre i successivi 8 (otto) giorni e non può aver luogo nello
	stesso giorno fissato per la prima.
	L'Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su
	richiesta dei consorziati che rappresentino almeno il 50% de-
	gli stessi. In tale seconda ipotesi il Presidente convoca
	l'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta con l'ordine del
	giorno indicato dai richiedenti.
	Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di
	Amministrazione od in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
	Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore o, in sua
	mancanza, da una persona scelta dal Presidente dell'Assemblea
	tra i Consorziati fatta eccezione nei casi in cui sia necessa-
	ria l'assistenza di un Notaio.
	L'Assemblea potrà deliberare soltanto sugli argomenti posti
	all'ordine del giorno, salvo che siano presenti o rappresenta-
	ti tutti i Consorziati, nonché tutti i componenti del Consi-
	glio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori (se nomina-
	to) e del Direttore (se nominato). Tuttavia, in tale ipotesi,

	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
	Il verbale delle Assemblee, firmato dal Presidente dell'Assem-
	blea e dal segretario, è riportato su apposito libro che resta
	a disposizione dei consorziati.
	Il verbale deve riportare tra l'altro, il nome dei Consorziati
	presenti o rappresentati per delega.
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
	L'Assemblea Ordinaria:
	- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
	- approva la ripartizione delle spese effettuate secondo le
	norme statutarie e regolamentari;
	- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione del Consor-
	zio secondo quanto stabilito dal presente statuto ed eventual-
	mente il Direttore e ne fissa i compensi;
	- nomina i membri del Collegio dei Revisori se nominato;
	delibera su ogni altra questione attinente la vita del Consor-
	zio che verrà sottoposta al suo esame;
	- suggerisce direttive programmatiche e finanziarie dell'atti-
	vità del Consorzio al Consiglio di Amministrazione per il mi-
	glior raggiungimento degli scopi consortili;
	- delibera in aggiunta alle quote consortili annuali fissate
	dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Bilancio pre-
	ventivo ulteriori quote straordinarie annue.
	L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta

19 di 31

	sorzio purché in Italia.	
	Art. 14	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo incaricato della	
	gestione e dell'amministrazione ordinaria del Consorzio, salvo	
	quanto riservato alla competenza dell'Assemblea. Esso ne ge-	
	stisce i fondi, nel rispetto di quanto deliberato dall'assem-	
	blea e di quanto previsto dallo Statuto per il raggiungimento	
	dell'oggetto consortile e sarà composto obbligatoriamente in	
	numero dispari da un minimo di cinque ad un massimo di sette	
	membri (compreso il Presidente) su espressa indicazione del	
	consiglio di amministrazione uscente; in particolare può:	
	- decidere sulle richieste di ammissione dei nuovi Consorzia-	
	ti;	
	- decidere sull'esclusione dei Consorziati;	
	- redigere il Regolamento Interno;	
	- assumere o licenziare impiegati e/o operai;	
	- conferire incarichi a tecnici e professionisti o Società di	
	servizi;	
	- curare la riscossione anche coattiva dei contributi e dei	
	corrispettivi dovuti al Consorzio;	
	- predisporre il Bilancio Consuntivo dell'esercizio sociale;	
	- predisporre il Bilancio Preventivo sulla base del quale fis-	
	sare le quote consortili annuali;	
	- stipulare contratti di appalto, finanziamento e mutuo previa	

	delibera conforme dell'Assemblea Ordinaria;	
	- stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti Privati e Istituti di Credito;	
	- eseguire i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e per l'attuazione dell'oggetto sociale;	
	- curare la regolare tenuta dei libri sociali e fiscali nonché della contabilità di tutti i documenti riguardanti il Consorzio;	
	- convocare quando lo ritiene opportuno l'Assemblea.	
	La durata dell'incarico è quinquennale, i membri possono essere scelti anche al di fuori dei Consorziati e possono essere rieletti.	
	L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e la nomina avverrà sulla base di due liste: una presentata dai soggetti costituenti il Consorzio e l'altra dai soggetti che avranno proposto la propria formale candidatura a ricoprire l'incarico. A pena di inammissibilità, le candidature dovranno pervenire presso la sede del Consorzio almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulle nomine.	
	La formazione delle liste consentirà la votazione dei membri del Consiglio Direttivo secondo i seguenti termini:	
	- Consiglio di cinque membri: l'assemblea dovrà eleggere due membri tra quelli indicati nella lista presentata dai costituenti e tre membri tra quelli indicati nella lista formata	

dai candidati;

- Consiglio di sette membri: l'assemblea dovrà eleggere tre membri tra quelli indicati nella lista presentata dai costituenti e quattro membri tra quelli indicati nella lista formata dai candidati.

Nell'ipotesi di recesso o di decadenza del consigliere il Consiglio di Amministrazione rimane in carica e provvede alla nomina del sostituto per cooptazione, a condizione che sussista ancora la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea. Il consigliere così nominato resterà in carica fino alla prima Assemblea utile, che ratificherà la sostituzione definitiva e nel caso di mancata ratifica provvederà all'elezione tra i candidati non eletti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano, telegramma o fax), recapitata almeno 5 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri. Le delibere si intendono valida-

	mente assunte a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presie-	
	duto dal Presidente e delle sedute è redatto un verbale da cui	
	risultino le dichiarazioni rese e le deliberazioni assunte. Il	
	Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio sen-	
	za giustificato motivo per due volte consecutive decade dalla	
	carica. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei Consi-	
	glieri decade l'intero Consiglio e dovrà essere convocata	
	l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati per procedere alla nomi-	
	na di un nuovo Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà aver diritto ad un com-	
	penso, da approvarsi dall'Assemblea dei consorziati e che ver-	
	rà ripartito dal Consiglio di Amministrazione tra i propri	
	membri, per le attività svolte nell'interesse del Consorzio,	
	oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio debita-	
	mente documentate.	
	ART. 15	
	IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
	DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e pre-	
	siede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso, adem-	
	pie a tutti i compiti che gli vengono affidati ed esercita i	
	poteri e le facoltà che gli sono attribuite dal presente sta-	
	tuto, anche per delega degli altri consiglieri.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma	

e la legale rappresentanza del Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

All'interno dei membri del Consiglio oltre al Presidente e al Vice Presidente potrà essere nominato un Tesoriere, con la esclusiva funzione di provvedere alla gestione finanziaria del Consorzio ed un segretario.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati.

ART. 16

COLLEGIO SINDACALE E COLLEGIO DEI REVISORI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, l'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo interno come previsto dall'art. 10 del D.lgs. 112/2017.

L'organo di controllo è composto, a discrezione dell'assemblea, da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il Presidente.

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, osserva le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 del D.lgs.

	112/17 e successive modificazioni.	
	L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, dura in carica tre anni ed è riconfermabile.	
	Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Nel caso in cui il Consorzio superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, lo stesso è sottoposto a revisione legale dei conti.	
	La revisione legale dei conti può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo nominato, purché composto da revisori legali e ove consentito dalla legge.	
	Art. 17	
	DIRETTORE DEL CONSORZIO	
	L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio sono affidate ad un Direttore, se nominato dal Consiglio di amministrazione, con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, che ne dispone la nomina e la revoca.	
	Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni	

	della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 18	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ	
	Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017 verrà predisposto a	
	cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un	
	apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme	
	di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività del Consorzio.	
	In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro	
	rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto,	
	alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bi-	
	lancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di	
	lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano	
	sui lavoratori.	
	In caso di superamento da parte del Consorzio di due dei limi-	
	ti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice	
	civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di	
	un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di	
	controllo.	
	Art. 19	
	ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	
	È ammessa la prestazione di attività di volontariato nel Con-	
	sorzio: il numero dei volontari impiegati nell'attività d'im-	
	presa, dei quali il Consorzio terrà un apposito registro, non	
	può essere superiore a quello dei lavoratori.	

	II Consorzio assicurerà i volontari che prestano attività di	
	volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	Le prestazioni dei volontari possono essere utilizzate in mi-	
	sura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di	
	servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applica-	
	zione del precedente comma.	
	TITOLO VI	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 20	
	SCIoglimento del Consorzio	
	Il Consorzio si scioglie al ricorrere di una delle cause pre-	
	viste dall'art. 2611 del c.c.. In tal caso l'Assemblea deter-	
	minerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liqui-	
	datori, stabilendone i poteri e la retribuzione.	
	Il Patrimonio Consortile residuale, una volta effettuato il	
	pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati	
	delle quote di partecipazione al fondo consortile, in misura	
	non superiore all'apporto iniziale, verrà devoluto (con deli-	
	berazione dell'Assemblea Straordinaria) ad organismi aventi	
	scopi o finalità analoghi a quelli del Consorzio, e/o ad altri	
	enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre	

	anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del	
	d.lgs.112/2017.	
	TITOLO VII	
	Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda	
	Art. 21	
	TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA	
	Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	d'azienda si applica quanto previsto dall'art.12 del d.lgs.	
	112/2017.	
	TITOLO VIII	
	Disposizioni generali	
	Art. 22	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Le eventuali controversie che sorgessero tra i consorziati e	
	tra i consorziati ed il Consorzio (che abbiano per oggetto di-	
	ritti disponibili, relativi al rapporto sociale) saranno deci-	
	se da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, tutti no-	
	minati (entro 30 - trenta - giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente) dal Presidente della C.C.I.A.A., nel cui	
	ambito ha sede la società.	
	I tre arbitri (così nominati) provvederanno (entro i successi-	
	vi 30 - trenta giorni) a designare il Presidente; nel caso di	
	mancata nomina nel termine suddetto ovvero in caso di disac-	
	cordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi	
	provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presiden-	

	te del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.	
	Il Collegio Arbitrale deciderà, a maggioranza, entro 90 (no-	
	vanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente	
	vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa	
	da ogni formalità di procedura ed, eventualmente, anche	
	dall'obbligo del deposito del lodo.	
	Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo	
	dell'arbitrato o le eventuali modalità della sua ripartizione.	
	La presente "clausola" è applicabile anche alle controversie	
	promosse da Amministratori, Liquidatori e Revisori (se nomina-	
	ti) ovvero nei loro confronti; per cui diverrà vincolante (per	
	detti soggetti) con l'accettazione dell'incarico.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-	
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'in-	
	tervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Sono applicabili, comunque, le disposizioni normative vigenti	
	in materia.	
	La soppressione o le modifiche alla presente clausola compro-	
	missoria devono essere approvate con delibera dei soci, assun-	
	ta con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale	
	sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono (entro i successivi 90 -	
	novanta - giorni) esercitare il diritto di recesso, ai sensi	
	del precedente art. 14.	
	Art. 23	

DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si
fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile e dalle nor-
me di legge in materia.

F.ti: Andrea Rizzo, Sergio Bolla, Federico Ruegg notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad Uso Registro Imprese ". Il Bollo è assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.